



## Interpello n°44 del 2011 su lavoro accessorio negli EELL

di Michele Regina

Il Ministero del Lavoro ritorna sul lavoro accessorio in relazione ad una risposta data all'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani -, che ha richiesto mediante interpello quale sia la posizione del Ministero stesso in merito all'utilizzo del lavoro accessorio presso EELL con utilizzo di lavoratori già pensionati.

A prescindere dalla chiarezza della norma, diverse volte rivista negli ultimi anni,<sup>1</sup> l'ANCI chiede più specificatamente se gli EELL possano avvalersi mediante lavoro accessorio ex art. 70 Dlgs 276/2003 anche di pensionati collocati a riposo dagli stessi enti con pensione di anzianità da meno di 5 anni.

Per il ministero, il problema non si porrebbe.

Infatti, la soluzione del quesito proposto non può prescindere dall'individuazione dell'esatta cornice giuridica nell'ambito della quale inquadrare il lavoro accessorio.

Il Ministero ricorda i requisiti del lavoro accessorio.

La disciplina del lavoro accessorio contenuta nell'art. 70 D.Lgs. 276/2003, come appunto da ultimo modificata dalla L.191/2009, prevede la possibilità di svolgere

prestazioni occasionali accessorie anche nei confronti degli Enti locali.

L'INPS con la Circolare 17/2010 ha precisato quali siano gli Enti locali: l'art. 2, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) li individua nei comuni, province, città metropolitane,

comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali.

Con riferimento *agli utilizzatori* di lavoro accessorio l'attuale normativa stabilisce che l'ente locale può utilizzare prestazioni di natura accessoria per peculiari tipologie di attività, quali il giardinaggio, la pulizia, la manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.

Però mediante lavoro accessorio ai sensi del citato art. 70, lett. h-bis, i pensionati possono svolgere anche le attività occasionali in esame *"in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali"*. Al riguardo è altresì opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 70, comma 2-ter del D.Lgs. n. 276/2003 *"il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte (...) degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale (...)"*.

Le norme analizzate vanno coordinate, come richiesto dall'ANCI, con il disposto di cui all'art. 25, comma 1, L. n. 724/1994 in ordine alle limitazioni lavorative prescritte per il personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.L. n. 29/1993 confluito nell'attuale art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Lo stesso non consente il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di altri amministrazioni al dipendente *"che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia ma che abbia tuttavia il requisito*

*per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione"*.

Tale previsione secondo il Ministero non trova applicazione con riferimento al lavoro

accessorio che si connota per l'occasionalità della prestazione la quale, in ogni caso, non può superare dei limiti di compenso ben definiti dalla norma: inoltre il lavoro accessorio si distingue anche per tale motivo dalle fattispecie di esclusione in quanto queste ultime non avrebbero una connotazione occasionale.

## Note

### 1 Art. 70

#### **(Definizione e campo di applicazione)**

*Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:*

*a) di lavori domestici;*

*b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (8);*

*c) dell'insegnamento privato supplementare;*

*d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (1);*

*e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università (2);*

*f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'[articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) (3);*

*g) dell'impresa familiare di cui all'[articolo 230-bis del codice civile](#) (9);*

*h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (4);*

*h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati (5);*

*h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie (10).*

*In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale (11).*

*1-bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo*

di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'[articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (6).

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (7).

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (7).

2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno (12).